



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 52 del 11-07-2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) – AGGIORNAMENTO

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **Luglio** alle ore **17:01** e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione ordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

| N | Cognome Nome | Presenza | N | Cognome Nome | Presenza |
|----------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|
| 1 | CREMONINI MAURIZIO | Presente | 14 | GIOVANNELLI GIOVANNI | Assente |
| 2 | GIORDANI FRANCESCO | Presente | 15 | ANASTASIO ANTONIO | Presente |
| 3 | IACOANGELI MAURO | Presente | 16 | LEONI ELEONORA | Assente |
| 4 | NEOCLITI RAFFAELLA | Presente | 17 | ROSSI GIANCARLO | Presente |
| 5 | LUDOVICI EDELVAIS | Presente | 18 | LUDOVICI CALLIOPE | Presente |
| 6 | MONTESI ALBERTO | Presente | 19 | ERRIU SIMONE | Presente |
| 7 | COFANO ANTONIA | Presente | 20 | CARATELLI SANDRO | Presente |
| 8 | SARRECCHIA DAVIDE | Presente | 21 | VOLANTE CASSANDRA | Assente |
| 9 | MONTESI MAURICE | Assente | 22 | MARI ALESSANDRO | Presente |
| 10 | MICOLI EMANUELA | Assente | 23 | TEDESCO ROBERTA | Assente |
| 11 | ORTOLANI VERONICA | Assente | 24 | VITA LUCA | Assente |
| 12 | ROMA RICCARDO | Presente | 25 | MARTINELLI NIKO | Presente |
| 13 | MARCUCCI FRANCO | Presente | | | |

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 8

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Assaiante, Orakian, Quartuccio, Bardi.

Presenzia il Responsabile del Servizio "Politiche Ambientali e del Territorio, Gestione dei Rifiuti e Servizi Cimiteriali - Programmazione, Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche - Progettazione e ricerca finanziamenti LL.PP., Arch. Claudio Sciacchitano.

Si dà atto che l'indicazione dei presenti e degli assenti è riferita al momento dell'apertura del presente punto

all'ordine del giorno e che nel verbale sono riportate, nel dettaglio, le variazioni relative alle presenze ed alle assenze nel corso della trattazione e della votazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente concede la parola all'Assessore Ferrante, che relaziona nel merito.

Si allontanano dall'Aula diversi Consiglieri, pertanto il Presidente chiede al Segretario di procedere all'appello nominale per la verifica del numero legale.

Il Segretario procede all'appello.

PRESENTI: 12 (Cremonini, Giordani, Iacoangeli, Neoclitì, Montesi A., Cofano, Sarrecchia, Roma, Anastasio, Marcucci, Ludovici C., Erriu). ASSENTI 13 (Ludovici E., Montesi M., Micoli, Ortolani, Giovannelli, Leoni, Rossi, Caratelli, Volante, Mari, Tedesco, Vita, Martinelli)

Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta alle 18.05 per 10 minuti. Alle 18.15 il Presidente riprende la seduta e invita il Segretario a procedere all'appello.

Il Segretario procede all'appello nominale.

PRESENTI: 13 (Cremonini, Giordani, Iacoangeli, Neoclitì, Montesi A., Cofano, Sarrecchia, Ortolani, Roma, Anastasio, Marcucci, Ludovici C., Erriu). ASSENTI 12 (Ludovici E., Montesi M., Micoli, Giovannelli, Leoni, Rossi, Caratelli, Volante, Mari, Tedesco, Vita, Martinelli).

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2021 è stato approvato il "Regolamento TARI";
- con Delibera di Consiglio comunale n. 29 del 11.07.2023 è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento TARI;

Considerato che l'art. 16 "Classificazione delle utenze non domestiche" stabilisce quanto segue:

1 Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A, del presente regolamento.

2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3 Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

4 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato

come utenza domestica sull'intera superficie, ovvero computato con le relative categorie di pertinenza.

Dato atto che il Comune di Ardea sulla base della vigente normativa TARI ha approvato le tariffe secondo i criteri individuati dal D.P.R. n.158/99, che all'art.6, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, dispone che per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa; la parte variabile della tariffa deve prendere a riferimento, sempre per singola tipologia di attività, i coefficienti potenziali di rifiuti prodotti, nei limiti minimi e massimi previsti dallo stesso decreto;

Dato atto altresì che in base alla propria disposizione regolamentare, art. 16 del Regolamento TARI, l'attribuzione delle categorie tariffarie, di cui sopra, avviene sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. La tariffa applicabile è comunque unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce quanto segue:

- **Comma 651:** *Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- **Comma 652:** *il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;*

Dato atto che nell'elaborazione ed approvazione delle Tariffe TARI il Comune di Ardea ha optato per il comma 651, ossia per il metodo normalizzato e le categorie da utilizzare per le utenze non domestiche sono quelle indicate dal Dpr n. 158/99, categorie create dal legislatore sulla base della destinazione d'uso e della potenziale produzione di rifiuto, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo;

Considerato quindi che l'utenza non domestica viene inserita dall'Ente in una categoria in base ad uno dei seguenti criteri:

- 1) Codice ATECO
- 2) Risultanze dell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri
- 3) Quanto risultante dalla denuncia IVA
- 4) L'attività effettivamente svolta.

ed accanto alla scelta della categoria, l'Ente è chiamato a decidere se:

- a) Applicare all'intera superficie dell'attività economica la tariffa della categoria
- b) Dividere la superficie in base alla effettiva destinazione;

Dato atto che:

- ricondurre la tariffa TARI alla superficie dell'immobile sulla base della effettiva destinazione d'utilizzo rappresenta una corretta applicazione del metodo tributario tariffario, in quanto, la

codifica ATECO può essere utilizzata come mera indicazione dell'attività economica svolta dall'utenza non domestica, ma non può assolutamente essere l'unico riferimento per l'individuazione della corretta categoria tariffaria; La tariffa deve, altresì, essere determinata dall'effettiva attività svolta nei locali tassati, in relazione alla quale viene stimata la quantità e qualità dei rifiuti producibili;

- l'individuazione di una categoria tariffaria ai fini TARI, richiede, pertanto, sempre di condurre un'attenta analisi della tipologia di attività svolta e dell'uso effettivo dei locali; L'utilizzo delle 30 categorie non domestiche del DPR158/1999, non può essere considerato esaustivo, per cui per quelle attività non espressamente elencate occorre ricorrere a principi di analogia e di logica applicativa;
- i locali devono essere tassati in base al loro reale utilizzo, attraverso una attenta verifica delle planimetrie catastali dalle quali sia possibile rilevare l'effettivo uso dei locali e, di conseguenza, la corretta categoria tariffaria ai fini TARI da applicare;

Visto che la potestà regolamentare concessa ai comuni in materia, consente agli stessi di stabilire l'applicazione, anche per il medesimo compendio, di tariffe distinte in base all'effettiva destinazione d'uso dei locali, allo scopo di commisurare più correttamente il prelievo alla potenzialità di produzione dei rifiuti. In quest'ultima ipotesi, laddove stabilito dal regolamento comunale, il comune procederà a suddividere la superficie posseduta/detenuta dall'utenza in base alle diverse tipologie di destinazione d'uso e ad applicare le relative tariffe.

Vista l'ordinanza n. 25244 del 2020 della Corte di Cassazione con la quale ha sancito un importante principio: *“la legge non obbliga il Comune a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe dei vari immobili cui si riferisce la tassa in quanto l'Ente avendo un potere tecnico e discrezionale deve necessariamente tenere conto delle specifiche peculiarità delle varie fattispecie di immobili soggetti alla tassa in ragione della effettiva produzione di rifiuti. I costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti devono essere ripartiti in maniera ragionevole in coerenza con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie immobili e la loro capacità di produrre rifiuti. L'ente comunale, nel riscuotere la Tari su aree scoperte attribuite al contribuente, non può applicarvi una tariffa analoga a quella prevista per le aree coperte, deducendone una assimilabilità di esse a locali magazzino o deposito, ma deve verificare quale sia il coefficiente applicabile in base alle caratteristiche fattuali e all'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti”*;

Dato atto altresì che si rende necessario aggiornare gli articoli relativi alle agevolazioni/riduzioni anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'IFEL nella nota del 24 aprile 2020;

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento del regolamento TARI secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e normativi;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 del Dirigente dell'Area Economico - Finanziaria;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei Conti giusto verbale n. 51 del 24/04/2024 (prot. n. 31790/2024) ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

le premesse che qui si intendono integralmente richiamate e chiarire e precisare quanto segue:

1 di modificare il Regolamento TARI, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con aggiornamento dei seguenti articoli:

| NR. ARTICOLO | REGOLAMENTO IN VIGORE | REGOLAMENTO AGGIORNATO |
|--|---|--|
| Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche | <p>1 Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A, del presente regolamento.</p> <p>2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.</p> <p>3 Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o</p> | <p>1 Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono tassate sulla base della effettiva attività svolta nei locali, in relazione alla quale viene stimata la quantità e qualità dei rifiuti producibili, come riportato nell'allegato A, del presente regolamento.</p> <p>2 Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.</p> <p>3 Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.</p> <p>4 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica sull'intera superficie, ovvero computato con le relative categorie di pertinenza.</p> | <p>dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, non è unica. Se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, devono essere tassati in base al loro reale utilizzo, attraverso una attenta verifica delle planimetrie catastali dalle quali sia possibile rilevare l'effettivo uso dei locali e, di conseguenza, la corretta categoria tariffaria ai fini TARI da applicare.</p> <p>4 Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica sull'intera superficie, ovvero computato con le relative categorie di pertinenza.</p> <p>5 Per le aree scoperte non può essere applicata una tariffa analoga a quella prevista per le aree coperte, deducendone una assimilabilità di esse a locali magazzino o deposito, ma deve essere verificato quale sia il coefficiente applicabile in base alle caratteristiche fattuali e all'idoneità dell'immobile a produrre rifiuti.</p> |
|--|---|--|

**Art. 20
Riduzioni
ed esenzioni
per le
utenze
domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) Abitazioni-occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l'abitazione indicata, e di essere iscritti all'A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l'effettivo soggiorno all'estero. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 66% sulla parte variabile.

b) Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell'abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l'edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.

c) Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell'anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell'immobile. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.

d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Per ottenere la riduzione è necessario dichiarare nella denuncia di iscrizione o variazione lo stato di non residente. Per tale tipologia di utenza si

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) Abitazioni-occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno. Per ottenere la riduzione, nella denuncia deve essere dichiarato esplicitamente di non voler cedere in locazione o in comodato a terzi l'abitazione indicata, e di essere iscritti all'A.I.R.E. oppure indicare una dichiarazione del Consiglio o del Ministero Affari Esteri che attesti l'effettivo soggiorno all'estero. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 66% sulla parte variabile.

b) Abitazioni, facenti parte della costruzione rurale, occupate a titolo principale da coltivatori diretti regolarmente iscritti. Per ottenere la riduzione, è necessario allegare alla domanda, l'iscrizione all'albo dei coltivatori diretti di uno degli occupanti dell'abitazione ed il certificato del catasto, attestante che l'edificio in questione è la parte abitativa di una costruzione rurale. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.

c) Abitazioni, con un unico occupante che abbia compiuto 65 anni alla data del 31-12 dell'anno precedente la richiesta e che risieda anagraficamente nell'immobile. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile.

d) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale. Per ottenere la riduzione è necessario dichiarare nella denuncia di iscrizione o variazione lo stato di non residente. Per tale tipologia di utenza si applica una riduzione del 10% sulla parte

applica una riduzione del 10% sulla parte variabile.

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.

3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 agosto per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della

variabile.

e) Strumenti di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione verrà stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe. La riduzione è applicabile a tutti i contribuenti che conducono ad uso esclusivo unità abitative e loro pertinenze dotate di adeguato spazio così come definito dal regolamento sul compostaggio, che hanno aderito al compostaggio e che quindi risultano iscritti all'Albo dei Compostatori. Per tale tipologia di utenza si applica la riduzione solo sulla parte variabile.

f) Altre agevolazioni "tipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe. Per tale agevolazioni si applica la riduzione solo sulla parte variabile.

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riconosciute al contribuente a seguito della presentazione all'Ufficio Tributi da parte del medesimo della relativa domanda, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R n. 445/2000) e successive modifiche ed integrazioni attestanti la sussistenza di tutte le condizioni richieste, fatte salve le disposizioni di cui all'atto 66, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 507/93. La dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel qual caso l'interessato ha l'obbligo di denunciare all'Ufficio Tributi, entro 60 giorni, il venir meno delle

| | | |
|---|---|--|
| | riduzione stessa. | <p>condizioni dell'applicazioni della tariffa ridotta; in difetto si provvederà al recupero del tributo e saranno applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Ad ogni modo, ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la documentazione relativa.</p> <p>3. Le riduzioni vanno richieste, di norma, entro il 31 agosto per poter usufruire delle agevolazioni per l'anno in corso; se presentate successivamente a tale data hanno effetto per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contenente gli elementi necessari al computo della riduzione stessa.</p> |
| <p>Art. 23 Altre agevolazioni</p> | <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono previste agevolazioni per le unità abitative occupate a titolo di abitazioni principali dai nuclei familiari, iscritti all'Anagrafe Comunale - ad eccezione di quanto previsto al successivo punto e) - in cui sono presenti:</p> <p>a) Soggetti con più di 65 anni di età, che traggono sostentamento esclusivamente da pensioni di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima.</p> <p>b) Uno o più soggetti disabili con grado di invalidità del 100% certificato dalle competenti strutture pubbliche;</p> <p>c) Uno o più soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, o soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano</p> | <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono previste agevolazioni per le unità abitative occupate a titolo di abitazioni principali dai nuclei familiari, iscritti all'Anagrafe Comunale in cui sono presenti:</p> <p>a) Soggetti con più di 65 anni di età, che traggono sostentamento esclusivamente da pensioni di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima.</p> <p>b) Uno o più soggetti disabili con grado di invalidità del 100% certificato dalle competenti strutture pubbliche;</p> <p>c) Uno o più soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche, che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, o soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni da parte dei servizi sociali comunali.</p> |

in corso prestazioni da parte dei servizi sociali comunali.

d) Soggetti aventi una situazione economica di grave disagio, non disponendo di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;

e) Strumenti di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione è pari al 20% ed è applicabile a tutti i contribuenti che conducono ad uso esclusivo unità abitative e loro pertinenze dotate di adeguato spazio così come definito dal regolamento sul compostaggio, che hanno aderito al compostaggio e che quindi risultano iscritti all'Albo dei Compostatori.

La riduzione di cui alla presente lettera viene applicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, e decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori, sino alla data di cessazione comunicata dall'interessato ovvero dalla data della comunicazione relativa all'esito negativo dei controlli condotti sulla corretta attivazione del processo di compostaggio.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei Compostatori l'istanza per l'ottenimento del beneficio va inoltrata, su apposita modulistica, all'Ufficio Tributi dell'ente, corredata dalla necessaria documentazione (quale ad esempio fattura di acquisto della compostiera o, in assenza, rilievo fotografico del giardino, non inferiore a mq. 20, in cui viene

d) Soggetti aventi una situazione economica di grave disagio, non disponendo di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano;

e) Altre agevolazioni "atipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.

La riduzione di cui alla presente lettera viene applicata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per il compostaggio domestico, e decorre dalla data di iscrizione all'Albo dei Compostatori, sino alla data di cessazione comunicata dall'interessato ovvero dalla data della comunicazione relativa all'esito negativo dei controlli condotti sulla corretta attivazione del processo di compostaggio.

Nelle more dell'istituzione dell'Albo dei Compostatori l'istanza per l'ottenimento del beneficio va inoltrata, su apposita modulistica, all'Ufficio Tributi dell'ente, corredata dalla necessaria documentazione (quale ad esempio fattura di acquisto della compostiera o, in assenza, rilievo fotografico del giardino, non inferiore a mq. 20, in cui viene effettuato il compostaggio).

Le agevolazioni possono essere richieste dai soggetti che si trovino nelle condizioni suddette, dichiarando con autocertificazione di non esercitare sublocazione.

L'esenzione e la riduzione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente sono concesse a

effettuato il compostaggio).

Le agevolazioni possono essere richieste dai soggetti che si trovino nelle condizioni suddette, dichiarando con autocertificazione di non esercitare sublocazione.

2. L'esenzione e la riduzione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente sono concesse a condizione che l'interessato presenti domanda e produca il certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con un valore uguale od inferiore a Euro 5.000,00 riferito all'intero nucleo familiare, dimostrando di avere diritto all'agevolazione, a pena di decadenza, specificando che la dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel quale caso l'interessato ha l'obbligo di comunicare dette variazioni.

3. Ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la relativa documentazione aggiornata. Le agevolazioni vanno richieste entro il 31 agosto per poter usufruire dell'esenzioni/riduzioni nell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4, del precedente art. 20.

4. Le esenzioni e le percentuali di riduzione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono determinate secondo la seguente tabella:

condizione che l'interessato presenti domanda e produca il certificato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) con un valore uguale od inferiore a Euro 8.000,00 riferito all'intero nucleo familiare, dimostrando di avere diritto all'agevolazione, a pena di decadenza, specificando che la dichiarazione suddetta si intende valida anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni nelle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, nel quale caso l'interessato ha l'obbligo di comunicare dette variazioni.

Ogni tre anni l'interessato ha l'obbligo di ripetere la richiesta di agevolazione ripresentando la relativa documentazione aggiornata. Le agevolazioni vanno richieste entro il 31 agosto per poter usufruire dell'esenzioni/riduzioni nell'anno in corso, salvo quanto previsto dal comma 4, del precedente art. 20.

4. Le esenzioni e le percentuali di riduzione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono determinate secondo la seguente tabella:

| Situazione Economica con valore indicatore ISEE risultante pari a: | Percentuale di riduzione della Tassa |
|--|--------------------------------------|
| 0-3.000,00 € | 100% esenzione totale |
| 3.001,00-4.000,00 € | 60,00% |
| 4.001,00-5.000,00 € | 30,00% |
| 5.000,00-8.000,00 € | 20,00% |

| Situazione Economica con valore indicatore ISEE risultante pari a: | Percentuale di riduzione della Tassa |
|--|--------------------------------------|
| 0-3.000,00 € | 100% esenzione totale |
| 3.001,00-4.000,00 € | 60,00% |
| 4.001,00-5.000,00 € | 30,00% |

5. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e della ulteriore documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni stesse.

6. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

5. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi T.U. sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) e della ulteriore documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni stesse.

6. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

2 di dare atto che il regolamento allegato entra in vigore dal 01.01.2024;

3 di trasmettere la presente Deliberazione all'ufficio tributi;

4 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del Comune di Ardea nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

5 di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

6 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime favorevole

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.gs 267/2000.

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea, 02-05-2024

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 02-05-2024

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO GIORDANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:

|X| - è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

|| - è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO